Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68 — Roma - Giovedì, 3 febbraio 1927 - Anno V — Numero 27

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione del nuovo Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti.

Con R. decreto 30 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1927, è stato ricostituito il Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti nella formazione prevista dal R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, chiamando a farne parte i signori:

S. E. gr. cord. dott. Giuseppe Nonis, primo presidente onorario della Corte di cassazione, in qualità di presidente;

Comm. avv. Vito Macchia, consigliere della Corte di cassazione;

Cav. di gr. cr. senatore dott. Antonio Mosconi, consigliere di Stato;

Gr. uff. dott. prof. Alessandro Brizi, direttore generale nel Ministero dell'economia nazionale;

Gr. uff. avv. Carlo Petrocchi, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici,

in qualità di membri effettivi; ed i signori:

Comm. avv. Pasquale Salvatore Samperi, consigliere della Corte di cassazione;

Gr. uff. dott. Carlo Vittorio Luzzatto, consigliere di Stato;

Prof. Alfredo Martinelli, ispettore superiore nel Ministero dell'economia nazionale;

Comm. avv. Liutprando Filippi, capo divisione nel Ministero dei lavori pubblici,

in qualità di membri supplenti.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 252.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2317.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni nazionali: piloti civili ed ufficiali di rotta civili; meccanici, motoristi e radiotelegrafisti; impiegati amministrativi aziende aeronautiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1900, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, e nello stesso tempo all'Associazione nazionale aeronautica fascista, ad essa aderente, facendosi riserva di provvedere circa il riconoscimento giuridico e l'approvazione degli statuti delle Associazioni di primo grado, in corso di costituzione, dipendenti da quest'ultima Associazione;

Vista la dichiarazione in data 13 dicembre 1926 del presidente della Federazione suddetta, con la quale si partecipa la avvenuta costituzione delle Associazioni unitarie dipendenti dall'Associazione nazionale aeronautica fascista;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento d'attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Associazioni di primo grado, dipendenti dall'Associazione nazionale aeronautica fascista:

1. Associazione nazionale piloti civili ed ufficiali di rotta civili;

2. Associazione nazionale meccanici, motoristi, e radiotelegrafisti;

3. Associazione nazionale impiegati amministrativi aziende aeronautiche.

Sono approvati e vengono allegati al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, gli statuti delle dette Associazioni.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti le Associazioni stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 121. — COOP

Statuto dell'Associazione nazionale piloti civili ed ufficiali di rotta civili.

TITOLO I.

Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l' « Associazione nazionale fra piloti civili ed ufficiali di rotta civili ».

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno, ha la sua sede centrale in Genova e sezioni nei capoluoghi di zona aerea territoriale, e fa parte dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) studiare i contratti collettivi di lavoro della propria categoria e concretare le relative proposte da farsi all'Associazione nazionale aeronautica fascista per la conseguente stipulazione con la Federazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

b) assistere, colle modalità prescritte dallo statuto federale, i propri associati in ogni pratica o controversia di carattere giuridico-sindacale;

c) concorrere nell'opera esplicata dall'Associazione nazionale aeronautica fascista per l'elevazione morale della classe aeronautica e per la sua assistenza in quelle giuste aspirazioni economiche che sono in armonia cogli interessi generali della Nazione;

d) riaffermare il rispetto alle gerarchie in conformità dello spirito del Fascismo;

e) assolvere in genere a tutti i còmpiti fissati dalla legge;

f) dare ai propri soci assistenza medico-legale nelle forme e nei modi all'uopo stabiliti dall'apposito regolamento.

TITOLO II.

Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza Poteri disciplinari.

Art. 3.

Requisiti essenziali per far parte dell'Associazione sono quelli prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

I singoli soci potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario dell'Associazione.

Però, oltre ai contributi obbligatori stabiliti per legge, i soci recedenti resteranno sempre obbligati a versare anche i contributi suppletivi che fossero già deliberati al momento del loro recesso, e ciò sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

In nessun caso i soci recedenti avranno diritto a qualsiasi rimborso di quote versate o a qualsiasi partecipazione dei fondi accantonati.

La esclusione dei soci sarà fatta quando fossero venuti loro a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure avessero essi commesso gravi fatti di indisciplina o avessero rifiutato di uniformarsi a ordini dell'Associazione o degli altri organi sindacali superiori.

L'esclusione del socio ed in genere tutti i poteri disciplinari sono di competenza del segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista, salvo il ricorso a norma di legge come all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926.

TITOLO III.

Organi dirigenti.

Art. 4.

Organi dirigenti dell'Associazione sono i seguenti:
il segretario;
il Direttorio.

Art. 5.

Il segretario è nominato di autorità dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista; ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento morale e amministrativo e della conservazione di tutti i beni mobili e immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, e ha la firma della corrispondenza e di tutti gli atti impegnativi dell'Associazione.

Potrà preporre uno speciale segretario amministrativo alla gestione contabile dell'Associazione, fermo restando quanto è stabilito all'art. 10 dello statuto federale.

Art. 6.

Il Direttorio è l'organo deliberativo dell'Associazione, e a suo giudizio nei casi di eccezionale importanza potrà convocare l'assemblea dei soci oppure indire un referendum con le modalità di cui all'art. 9, lettera *e*), del presente statuto.

Esso è composto dal segretario e da cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista su proposta del segretario dell'Associazione.

Art. 7.

I membri del Direttorio restano in carica per tutta la durata dell'anno sociale e potranno essere riconfermati.

Art. 8.

Il Direttorio è convocato dal segretario, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno oppure che tre dei suoi membri ne facciano domanda al segretario.

Sede normale di convocazione è Genova, qualora non sia disposto diversamente dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista. Le comunicazioni della convocazione del Direttorio devono essere fatte personalmente ai suoi componenti almeno sei giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza non impongano altrimenti.

Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti, e la maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

a) predisporre il lavoro di studio e proposte di contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria;

b) deliberare in merito al bilancio e alle altre questioni finanziarie dell'Associazione ed approvare il bilancio stesso;

c) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziali, economici e sociali interessanti la categoria e proporne la soluzione;

d) esaminare tutti gli altri problemi o questioni presentate dal segretario;

e) stabilire, a termini dell'art. 6 del presente statuto, i casi nei quali può essere convocata l'assemblea dei soci e fissare le modalità della stessa.

L'assemblea generale dei soci si raduna presso la sede centrale dell'Associazione ed essa si compone di tutti gli iscritti all'Associazione;

f) discutere le proposte circa le eventuali modifiche allo statuto sociale che dovranno essere presentate per l'approvazione, a mezzo degli organi sindacali superiori, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Nei capoluoghi di zona aerea territoriale sono istituite le sezioni dell'Associazione.

Dette sezioni sono rette da un segretario facente parte di diritto del Direttorio compartimentale e come tale nominato dal delegato compartimentale, e ciò a sensi e a termini dell'art. 16 dello statuto federale.

TITOLO IV.

Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.

Art. 11.

I soci, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono tenuti a versare un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 12.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria dell'Associazione nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso Istituti di credito a nome dell'Associazione e in persona del segretario o di altra persona designata dal segretario generale della Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 13.

I sindaci revisori sono nominati a termini dell'art. 19 dello statuto federale.

Art. 14.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO V.

Disposizioni varie - Referendum - Distintivo - Gagliardetto.

Art. 15.

Il Direttorio, dovendo prendere delle decisioni di eccezionale importanza, potrà indire un referendum sotto forma di votazione segreta per mezzo di schede raccomandate da inviare alle singole sezioni, le quali le faranno pervenire al segretario dell'Associazione per lo spoglio relativo.

Il referendum potrà anche essere indetto per ordine del segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 16.

L'Associazione ha per proprio gagliardetto e per proprio distintivo quelli dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 17.

Le eventuali indennità di carica sociali saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale meccanici motoristi e radio-telegrafisti.

TITOLO I.

Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l' « Associazione nazionale fra meccanici motoristi e radio-telegrafisti ».

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno, ha la sua sede centrale in Genova e sezioni nei capoluoghi di zona aerea territoriale, e fa parte dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) studiare i contratti collettivi di lavoro della propria categoria e concretare le relative proposte da farsi all'Associazione nazionale aeronautica fascista per la conseguente stipulazione con la Federazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

b) assistere colle modalità prescritte dallo statuto federale i propri associati in ogni pratica o controversia di carattere giuridico-sindacale;

c) concorrere nell'opera esplicata dall'Associazione nazionale aeronautica fascista per l'elevazione morale della classe aeronautica e per la sua assistenza in quelle giuste aspirazioni economiche che sono in armonia cogli interessi generali della Nazione;

d) riaffermare il rispetto alle gerarchie in conformità dello spirito del Fascismo;

e) assolvere in genere a tutti i compiti fissati dalla legge;

f) dare ai propri soci assistenza medico-legale nelle forme e nei modi all'uopo stabiliti dall'apposito regolamento.

TITOLO II.

Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza Poteri disciplinari.

Art. 3.

Requisiti essenziali per far parte dell'Associazione sono quelli prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

I singoli soci potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario dell'Associazione.

Però, oltre ai contributi obbligatori stabiliti per legge, i soci recedenti resteranno sempre obbligati a versare anche i contributi suppletivi, che fossero già deliberati al momento del loro recesso, e ciò sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

In nessun caso i soci recedenti avranno diritto a qualsiasi rimborso di quote versate o a qualsiasi partecipazione dei fondi accantonati.

La esclusione dei soci sarà fatta quando fossero venuti loro a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure avessero essi commesso gravi fatti di indisciplina o avessero rifiutato di uniformarsi a ordini dell'Associazione o degli altri organi sindacali superiori.

L'esclusione del socio ed in genere tutti i poteri disciplinari sono di competenza del segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista, salvo il ricorso a norma di legge come all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926.

TITOLO III.

Organi dirigenti.

Art. 4.

Organi dirigenti dell'Associazione sono i seguenti:

il segretario;
il Direttorio.

Art. 5.

Il segretario è nominato di autorità dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista; ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento morale e amministrativo e della conservazione di tutti i beni mobili e immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, e ha la firma della corrispondenza e di tutti gli atti impegnativi dell'Associazione.

Potrà preporre uno speciale segretario amministrativo alla gestione contabile dell'Associazione, fermo restando quanto è stabilito all'art. 10 dello statuto federale.

Art. 6.

Il Direttorio è l'organo deliberativo dell'Associazione, e a suo giudizio nei casi di eccezionale importanza potrà convocare l'assemblea dei soci oppure indire un referendum

con le modalità di cui all'art. 9, lettera e), del presente statuto.

Esso è composto dal segretario e da cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista su proposta del segretario dell'Associazione.

Art. 7.

I membri del Direttorio restano in carica per tutta la durata dell'anno sociale e potranno essere riconfermati.

Art. 8.

Il Direttorio è convocato dal segretario, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno oppure che tre dei suoi membri ne facciano domanda al segretario.

Sede normale di convocazione è Genova, qualora non sia disposto diversamente dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista. Le comunicazioni della convocazione del Direttorio devono essere fatte personalmente ai suoi componenti almeno sei giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza non impongano altrimenti.

Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti, e la maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

a) predisporre il lavoro di studio e proposte di contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria;

b) deliberare in merito al bilancio e alle altre questioni finanziarie dell'Associazione ed approvare il bilancio stesso;

c) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziali, economici e sociali interessanti la categoria e proporne la soluzione;

d) esaminare tutti gli altri problemi o questioni presentate dal segretario;

e) stabilire, a termini dell'art. 6 del presente statuto, i casi nei quali può essere convocata l'assemblea dei soci e fissare le modalità della stessa.

L'assemblea generale dei soci si raduna presso la sede centrale dell'Associazione ed essa si compone di tutti gli iscritti all'Associazione;

f) discutere le proposte circa le eventuali modifiche allo statuto sociale che dovranno essere presentate per l'approvazione, a mezzo degli organi sindacali superiori, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Nei capoluoghi di zona aerea territoriale sono istituite le sezioni dell'Associazione.

Dette sezioni sono rette da un segretario facente parte di diritto del Direttorio compartimentale e come tale nominato dal delegato compartimentale, e ciò a sensi e a termini dell'art. 16 dello statuto federale.

TITOLO IV.

Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.

Art. 11.

I soci, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono tenuti a versare un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 12.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria dell'Associazione nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso Istituti di credito a nome dell'Associazione e in persona del segretario o di altra persona designata dal segretario generale della Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 13.

I sindaci revisori sono nominati a termini dell'art. 19 dello statuto federale.

Art. 14.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO V.

Disposizioni varie - Referendum - Distintivo - Gagliardetto.

Art. 15.

Il Direttorio, dovendo prendere delle decisioni di eccezionale importanza, potrà indire un referendum sotto forma di votazione segreta per mezzo di schede raccomandate da inviare alle singole sezioni, le quali le faranno pervenire al segretario dell'Associazione per lo spoglio relativo.

Il referendum potrà anche essere indetto per ordine del segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 16.

L'Associazione ha per proprio gagliardetto e per proprio distintivo quelli dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 17.

Le eventuali indennità di carica sociali saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale impiegati amministrativi aziende aeronautiche.

TITOLO I.

Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l' « Associazione nazionale fra impiegati amministrativi aziende aeronautiche ».

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno, ha la sua sede centrale in Genova e sezioni nei capoluoghi di zona aerea territoriale, e fa parte dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) studiare i contratti collettivi di lavoro della propria categoria e concretare le relative proposte da farsi all'Associazione nazionale aeronautica fascista per la conseguente stipulazione con la Federazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

b) assistere colle modalità prescritte dallo statuto federale i propri associati in ogni pratica o controversia di carattere giuridico-sindacale;

c) concorrere nell'opera esplicata dall'Associazione nazionale aeronautica fascista per l'elevazione morale della classe aeronautica e per la sua assistenza in quelle giuste aspirazioni economiche che sono in armonia cogli interessi generali della Nazione;

d) riaffermare il rispetto alle gerarchie in conformità dello spirito del Fascismo;

e) assolvere in genere a tutti i còmpiti fissati dalla legge;

f) dare ai propri soci assistenza medico-legale nelle forme e nei modi all'uopo stabiliti dall'apposito regolamento.

TITOLO II.

Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza Poteri disciplinari.

Art. 3.

Requisiti essenziali per far parte dell'Associazione sono quelli prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

I singoli soci potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario dell'Associazione.

Però, oltre ai contributi obbligatori stabiliti per legge, i soci recedenti resteranno sempre obbligati a versare anche i contributi suppletivi, che fossero già deliberati al momento del loro recesso, e ciò sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

In nessun caso i soci recedenti avranno diritto a qualsiasi rimborso di quote versate o a qualsiasi partecipazione dei fondi accantonati.

La esclusione dei soci sarà fatta quando fossero venuti loro a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure avessero essi commesso gravi fatti di indisciplina o avessero rifiutato di uniformarsi a ordini dell'Associazione o degli altri organi sindacali superiori.

L'esclusione del socio ed in genere tutti i poteri disciplinari sono di competenza del segretario generale della Associazione nazionale aeronautica fascista, salvo il ricorso a norma di legge come all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926.

TITOLO III.

Organi dirigenti.

Art. 4.

Organi dirigenti dell'Associazione sono i seguenti:

il segretario;
il Direttorio.

Art. 5.

Il segretario è nominato di autorità dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista; ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento morale e amministrativo e della conservazione di tutti i beni mobili e immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, e ha la firma della corrispondenza e di tutti gli atti impegnativi dell'Associazione.

Potrà preporre uno speciale segretario amministrativo alla gestione contabile dell'Associazione, fermo restando quanto è stabilito all'art. 10 dello statuto federale.

Art. 6.

Il Direttorio è l'organo deliberativo dell'Associazione, e a suo giudizio nei casi di eccezionale importanza potrà convocare l'assemblea dei soci oppure indire un referendum con le modalità di cui all'art. 9, lettera e), del presente statuto.

Esso è composto dal segretario e da cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista su proposta del segretario dell'Associazione.

Art. 7.

I membri del Direttorio restano in carica per tutta la durata dell'anno sociale e potranno essere riconfermati.

Art. 8.

Il Direttorio è convocato dal segretario, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno oppure che tre dei suoi membri ne facciano domanda al segretario.

Sede normale di convocazione è Genova, qualora non sia disposto diversamente dal segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista. Le comunicazioni della convocazione del Direttorio devono essere fatte personalmente ai suoi componenti almeno sei giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza non impongano altrimenti.

Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti, e la maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

a) predisporre il lavoro di studio e proposte di contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria;

b) deliberare in merito al bilancio e alle altre questioni finanziarie dell'Associazione ed approvare il bilancio stesso;

c) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziali, economici e sociali interessanti la categoria e proporne la soluzione;

d) esaminare tutti gli altri problemi o questioni presentate dal segretario;

e) stabilire, a termini dell'art. 6 del presente statuto, i casi nei quali può essere convocata l'assemblea dei soci e fissare le modalità della stessa.

L'assemblea generale dei soci si raduna presso la sede centrale dell'Associazione ed essa si compone di tutti gli iscritti all'Associazione;

f) discutere le proposte circa le eventuali modifiche allo statuto sociale che dovranno essere presentate per l'approvazione, a mezzo degli organi sindacali superiori, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Nei capoluoghi di zona aerea territoriale sono istituite le sezioni dell'Associazione.

Dette sezioni sono rette da un segretario facente parte di diritto del Direttorio compartimentale e come tale nominato dal delegato compartimentale, e ciò a sensi e a termini dell'art. 16 dello statuto federale.

TITOLO IV.

Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.

Art. 11.

I soci, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono tenuti a versare un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 12.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria dell'Associazione nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso Istituti di credito a nome dell'Associazione e in persona del segretario o di altra persona designata dal segretario generale della Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 13.

I sindaci revisori sono nominati a termini dell'art. 19 dello statuto federale.

Art. 14.

In linee di massima nessuna carica dell'Associazione può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO V.

Disposizioni varie - Referendum - Distintivo - Gagliardetto.

Art. 15.

Il Direttorio, dovendo prendere delle decisioni di eccezionale importanza, potrà indire un referendum sotto forma di votazione segreta per mezzo di schede raccomandate da inviare alle singole sezioni, le quali le faranno pervenire al segretario dell'Associazione per lo spoglio relativo.

Il referendum potrà anche essere indetto per ordine del segretario generale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 16.

L'Associazione ha per proprio gagliardetto e per proprio distintivo quelli dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 17.

Le eventuali indennità di carica sociali saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 253.

REGIO DECRETO 21 novembre 1926, n. 2382.
Varianti ed aggiunte al Regolamento sugli assegni speciali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922, che approva il testo coordinato del «Regolamento sugli assegni speciali di bordo»;

Visto il R. decreto n. 1064 in data 24 maggio 1925;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *B* annessa al testo coordinato del Regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, modificata in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 24 maggio 1925, n. 1064, dopo il numero 4-*bis* è aggiunto il seguente:

4-ter

		Armamento	Armamento ridotto o riserva
Maggior [illegible]l Genio navale o del ruolo transitorio di macchina.	Direttore di macchina (cumulabile con quella di capo servizio di nave).	3	3

Il supplemento giornaliero in corrispondenza del n. 11 della tabella *B* predetta, da L. 2 è portato a L. 5,50 nella posizione di armamento, armamento ridotto o riserva.

Art. 2.

Al secondo rigo della lettera *e*) tabella *C*, dopo le parole «Combustibili liquidi» aggiungere «e munizioni».

Art. 3.

Alla tabella *C* annessa al testo coordinato di cui sopra, modificata coll'art. 1 del R. decreto 10 dicembre 1925, numero 2360, dopo la parola «sambuchi», sia nell'intestazione sia nel quadro, è fatta la seguente aggiunta: «nonchè sulle cannoniere, posamine e navi in servizio di vedetta, che saranno di volta in volta indicate dal Ministero».

Art. 4.

Alla tabella *F-bis*-1 annessa al predetto testo coordinato, dopo la parola «dragaggio» è fatta la seguente aggiunta: «nonchè sulle cannoniere, posamine e navi in servizio di vedetta, che saranno di volta in volta indicate dal Ministero».

Art. 5.

L'art. 37 del testo coordinato del Regolamente sugli assegni speciali di bordo, approvato col R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, è sostituito dal seguente:

«Le retribuzioni giornaliere dei cuochi e dei maestri di casa delle mense a bordo, previste dall'art. 11, sono temporaneamente aumentate di L. 5.

« Su tale aumento non sarà conteggiato l'aggio delle navi all'estero ».

Art. 6.

Per i soprassoldi di cui ai nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1657, devono ritenersi sempre in vigore le disposizioni circa la incumulabilità indicata nelle note della tabella I del testo coordinato su citato apposte a fianco degli stessi numeri.

Per i soprassoldi stessi nulla è variato altresì circa l'applicazione dell'ultimo alinea del n. 7 dell'art. 8 del suddetto testo coordinato.

Art. 7.

Le disposizioni concernenti i maggiori assegni stabiliti dal presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 13. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 254.

REGIO DECRETO 28 novembre 1926, n. 2383.

Aumento dell'assegno annuo pel pagamento del personale di fiducia che compete ai gestori di cassa della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 6 luglio 1911, n. 648, ed il regolamento 2 agosto 1912, n. 950;
Visto il R. decreto 26 settembre 1925, n. 2093;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno annuo pel pagamento del personale di fiducia che compete ai gestori di cassa della Regia marina in carica, di cui all'art. 1 del R. decreto 26 settembre 1925, n. 2093, è elevato a L. 14,000.

Art. 2.

La spesa relativa farà carico al capitolo n. 59 del bilancio Marina per l'esercizio 1926-27 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 14. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 255.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2389.

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Segnalazioni del disastro e organizzazione dei soccorsi prima che la direzione dei servizi sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 1.

Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi ne dà notizia al Capo del Governo ed a tutti i Ministri.

Le unità navali della Regia marina munite di impianto radiotelegrafico e le stazioni semaforiche devono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della marina le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro.

Il Ministero della marina comunica immediatamente l'integrale contenuto dei dispacci al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministro per l'aeronautica, appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita, e possibilmente la entità dei danni.

I risultati di tali accertamenti devono essere comunicati nel modo più rapido al Ministro per i lavori pubblici.

I singoli Ministri, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana inviano immediatamente sui luoghi del disastro, con ordine di mettersi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici, il personale di cui agli elenchi dell'art. 36 del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni dispone l'immediato invio sui luoghi del disastro di materiali e personale adatto per impianti telegrafici e telefonici, allo scopo di un pronto collegamento fra le diverse zone danneggiate e il luogo dove risiederà il Ministro per i lavori pubblici.

Eguale obbligo è fatto agli organi del Ministero della marina per impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, nonchè al Comando del Corpo d'armata, nel cui territorio si verifica il disastro, per l'impianto di stazioni radiotelegrafiche mobili e di telefoni da campo.

Art. 4.

I Prefetti, le autorità militari, i Comandi di reparto della M. V. S. N. e della Milizia nazionale forestale e le altre autorità civili, i funzionari delle ferrovie e dell'Amministrazione forestale, aventi giurisdizione nella zona colpita, devono portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi nella più larga misura possibile, procedendo con azione immediata e concorde.

Uguale obbligo è fatto ai Comitati della Croce Rossa ed ai capi delle Amministrazioni dei Comuni limitrofi alla zona colpita.

Fino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Ministro per i lavori pubblici, o in sua vece il Sottosegretario di Stato, tutte le autorità civili e militari dipendono dal Prefetto della Provincia colpita, che provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi.

Art. 5.

Fermo restando l'obbligo per qualsiasi Comando militare, che si trovi nella zona colpita o nella prossimità, di accorrere nei primi momenti, appena ricevuta la notizia del disastro, in conformità dell'art. 4, il Comando del Corpo d'armata, alla cui circoscrizione appartiene il territorio colpito, invia i rinforzi necessari, costituendo, all'occorrenza, Comandi di zona, retti da ufficiali generali o superiori.

Detti Comandi provvedono, di concerto col Prefetto, alla prima organizzazione dei mezzi e servizi di soccorso.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai Comandi dei depositi, delle difese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, alle unità navali della Regia marina, che si trovano nelle acque appartenenti alle zone limitrofe, di accorrere immediatamente nei porti o nelle rade prossimi al luogo del disastro, muniti di tutto il materiale di cui dispongano, specialmente ai fini del soccorso e del salvataggio, e di viveri di riserva.

Dell'azione spiegata nei primi momenti l'autorità della Regia marina presente sul posto deve dare telegrafica notizia al Comando di dipartimento o al Comando militare marittimo, nella cui circoscrizione si è verificato il disastro, rivolgendo le richieste di materiali e personale ai detti Comandi, i quali devono provvedere d'urgenza, in quanto lo consentano le proprie disponibilità.

Art. 7.

Il funzionario del Genio civile più elevato in grado deve provvedere a tutto ciò che ha tratto alla tutela della pubblica incolumità ed alla disciplina degli scavi delle macerie, a scopo di salvataggio e di ricupero immediato.

Da lui dipenderà anche il personale tecnico ed ausiliario delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè quello delle squadre o comitati di soccorso.

Allo stesso funzionario del Genio civile, quando non sia possibile provvedere con mezzi delle Amministrazioni militari, compete la facoltà di requisizione di cui all'art. 28 che egli può esplicare anche a mezzo dei propri delegati.

Art. 8.

Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal funzionario medico superiore di cui all'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari vengono portati sotto la guida del medico provinciale.

Art. 9.

Fino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita non sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati, ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soccorso, è disciplinato dal Prefetto della Provincia nella quale avvenne il disastro.

Art. 10.

Il numerario, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombro ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato, con la maggiore possibile precisione, il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.

Il numerario ed i valori saranno depositati presso le Regie sezioni di tesoreria, che saranno indicate dal Ministro per i lavori pubblici.

La Tesoreria rilascerà quietanza di deposito, redigendo apposito processo verbale in doppio esemplare, uno da consegnarsi al funzionario che esegue il deposito, e l'altro da allegarsi al piego contenente la somma o i valori consegnati.

In quanto agli altri oggetti rinvenuti, essi saranno depositati presso l'autorità comunale, ed, in mancanza di questa, saranno temporaneamente custoditi a cura della Pubblica Sicurezza.

Lo Stato non è civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto col presente articolo.

Art. 11.

La dirigenza di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita verrà assunta direttamente dal capo compartimento, il quale adotterà d'urgenza e di propria iniziativa tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e mantenere la continuità dell'esercizio, mettendosi quindi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per l'esecuzione dei trasporti che gli ver-

ranno richiesti dal medesimo, compatibilmente con la potenzialità degli impianti e dei mezzi dei quali si può disporre.

Qualora la zona sinistrata interessi due o più compartimenti o comunque quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per le comunicazioni, potrà essere incaricato di assumere la dirigenza tecnica di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato.

CAPO II.

Svolgimento e coordinamento dei servizi sotto la direzione del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 12.

Appena il Ministro per i lavori pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei servizi di soccorso, segnalerà al Capo del Governo, alle autorità operanti nella zona colpita e a tutti i Prefetti del Regno la sede da lui prescelta e presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni.

Le autorità operanti nella zona, appena ricevuta la partecipazione del suddetto Ministro, gli segnaleranno il personale e i mezzi di cui dispongono.

Dallo stesso momento svolgeranno la loro azione secondo gli ordini del Ministro.

Art. 13.

Il Ministro per i lavori pubblici con apposita ordinanza determina la zona riconosciuta danneggiata e stabilisce le modalità per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto entro la zona stessa.

Art. 14.

Alla confezione del pane ed al vettovagliamento delle popolazioni nelle località colpite provvede in via ordinaria l'autorità militare nella misura e per tutto il tempo che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

L'autorità militare provvede altresì al trasporto dei generi alimentari dai centri di rifornimento ai luoghi di consumo ed alla loro distribuzione.

Fino a quando non sia possibile provvedere con risorse locali al ripristino di pubblici esercizi, deve essere stabilito il funzionamento di cucine economiche.

L'impianto e l'esercizio di queste, in mancanza di organizzazioni preesistenti, e sempre quando non siano fatti direttamente dall'autorità militare, possono essere affidati ad uno degli enti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, che vi provvederà con personale e con mezzi propri, o, in difetto, forniti dalla suddetta autorità militare o da altre associazioni o comitati.

Nel progredire dell'opera di riorganizzazione le autorità locali devono prontamente segnalare al Ministro per i lavori pubblici tutto quanto si attiene in modo speciale al ripristino del vettovagliamento con risorse della località.

Art. 15.

Il concorso dato dalla carità pubblica sotto forma di offerte di indumenti, coperte, masserizie e derrate, previamente esaminati dall'autorità sanitaria locale, viene dai Prefetti segnalato al Ministro per i lavori pubblici, il quale ne dispone l'inoltro nelle località danneggiate o in appositi centri di raccolta, da lui indicati, in relazione all'entità ed al luogo del disastro.

Art. 16.

Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per la distribuzione o per l'impiego diretto nelle località colpite, quando non siano gestiti nei magazzini o depositi delle autorità militari od in quelle delle singole Amministrazioni dello Stato, sono raccolti e distribuiti in magazzini o depositi speciali affidati ad uno o più magazzinieri responsabili, all'uopo nominati dal Ministro per i lavori pubblici, i quali provvedono al ricevimento ed alla distribuzione degli oggetti e dei materiali, in base ad ordine scritto del Ministro stesso o dei funzionari da lui delegati.

Art. 17.

Le squadre di soccorso e di salvataggio, le associazioni, i comitati, ecc., appartenenti a Provincie diverse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Prefettura il proprio intendimento di concorrere nell'opera soccorritrice, indicando le generalità dei componenti ed i mezzi dei quali essi dispongono per compiere la propria missione.

I Prefetti comunicano con il mezzo più rapido l'offerta al Ministro per i lavori pubblici. Questi, ove accolga l'offerta, ne dà notizia ai Prefetti, indicando altresì la zona di azione che viene assegnata alle singole squadre, associazioni, comitati, ecc., e gli itinerari da seguire.

Art. 18.

Apposite tessere di viaggio, con foglio di andata e ritorno, rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, vengono consegnate, all'atto della partenza per la località colpita, che è loro designata ai sensi dei precedenti articoli 9 e 17, ai singoli componenti le squadre, le associazioni, i comitati, ecc.

Le tessere valgono anche come carte di riconoscimento presso i posti di sbarramento e presso le autorità che si trovano nella zona colpita.

Art. 19.

Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soccorso e di assistenza, dei quali abbisognassero le squadre, le associazioni, i comitati, ecc., i Prefetti, in attesa che il Ministro per i lavori pubblici abbia loro anticipati i fondi necessari, sono autorizzati a provvedere con quelli a propria disposizione, tenendo separato conto delle spese incontrate.

Art. 20.

La spedizione dei materiali e dei mezzi di assistenza, di soccorso e di salvataggio sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate da privati, Provincie e Comuni, sulle linee automobilistiche in servizo pubblico, nonchè sulle linee marittime esercitate o sovvenzionate dallo Stato, è effettuata in conto corrente da addebitarsi al Ministero dei lavori pubblici.

La richiesta della spedizione viene fatta a seconda delle circostanze:

a) dal Ministro per i lavori pubblici o dai funzionari da lui all'uopo delegati;

b) dal Prefetto della Provincia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 21.

Le operazioni di carico, scarico, e successivo trasporto per via ordinaria, nei luoghi colpiti, sono effettuati con mezzi forniti dalle autorità militari, sempre quando non sia possibile provvedervi con le risorse locali.

Art. 22.

Il trasporto dei profughi dalle zone colpite sarà effettuato in conto corrente dalle Ferrovie dello Stato e da quelle concesse in esercizio, secondo gli itinerari indicati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 23.

Tutte le navi della Marina mercantile nazionale hanno l'obbligo di trasportare in conto sospeso:

a) le squadre di soccorso e le singole persone che, munite di carta di riconoscimento o di dichiarazione rilasciata dal Ministro per i lavori pubblici, indicante lo scopo del loro viaggio, siano dirette alla zona colpita o ne ritornino dopo aver prestato la loro opera;

b) tutti coloro che, essendo stati danneggiati dal disastro e rimasti privi di mezzi pecuniari, siano dal Ministro per i lavori pubblici avviati verso altre località del Regno, destinate per il ricovero;

c) materiali, oggetti, indumenti, viveri e qualunque altra cosa che sia destinata dal Ministro per i lavori pubblici per il soccorso dei danneggiati nella zona colpita.

Per ottenere la liquidazione del conto relativo ai trasporti sopra indicati, gli armatori e le compagnie di navigazione trasmettono al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali) apposite fatture debitamente vistate dall'autorità marittima del porto di sbarco.

Art. 24.

Le autorità portuali devono prestare la massima assistenza e concedere l'uso delle banchine e dei relativi arredamenti per il deposito, l'imbarco e lo sbarco dei materiali, oggetti, ecc., destinati al soccorso dei danneggiati nelle zone colpite.

Art. 25.

Il Ministro per i lavori pubblici, su indicazioni del funzionario preposto ai servizi sanitari a norma dell'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, può richiedere ai Ministeri della guerra, della marina, delle comunicazioni, al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie, di medici, di soldati di sanità, di materiali sanitari, di soccorso e profilattici.

Detto personale svolgerà la sua azione alle dipendenze del dirigente dei servizi sanitari.

Art. 26.

I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari, il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilità del momento, nonchè i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del dirigente dei servizi sanitari, ha facoltà di vietare il trasporto stesso per il tempo che crederà di fissare con apposita ordinanza.

Art. 27.

Fino a che non si addivenga alla istituzione di speciali opere di assistenza per i minorenni orfani od abbandonati, od alla utilizzazione di quelle esistenti, l'autorità di pubblica sicurezza deve:

a) provvedere al censimento dei minorenni di cui sopra, mano a mano che ne viene fatta la consegna agli enti che ad essi devono temporaneamente provvedere;

b) raccogliere per ciascuno dei minorenni la fotografia, e tutte le indicazioni che possano, comunque, servire per la loro identificazione;

c) dare agli elementi raccolti la maggiore pubblicità ai fini del possibile rinvenimento dei genitori o di altro ascendente o dei tutori.

Art. 28.

E' fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso.

All'atto della consegna, il funzionario redige, alla presenza di due testimoni, verbale di consistenza, in duplice copia, una delle quali viene rilasciata al possessore del materiale o del mezzo requisito.

Il verbale conterrà una sommaria descrizione dei materiali e dei mezzi requisiti, la loro quantità, la qualità e la indicazione del loro stato di conservazione.

Il funzionario che procede alla requisizione determina provvisoriamente il prezzo del materiale requisito, restando demandato all'ingegnere capo del Genio civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modificando il prezzo stesso.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio civile, relativamente al prezzo, è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici, la cui decisione non è suscettibile di alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Con le stesse norme i funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici hanno facoltà di requisire le aree, i fabbricati o le parti di fabbricati che possano essere riconosciuti idonei a temporaneo ricovero delle persone rimaste senza tetto, ovvero che siano riconosciuti occorrenti per i servizi di soccorso dipendenti dal terremoto o da altra calamità.

Queste disposizioni non si applicano ai materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, aree, fabbricati o parte di fabbricati di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 16.

Art. 29.

Alle imprese che eseguiscono lavori per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici, e che, a termini dell'art. 8 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, abbiano messo a disposizione del Genio civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta:

1° un prolungamento del termine per l'esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al numero dei giorni durante i quali le maestranze sono state a disposizione del Genio civile;

2° un compenso commisurato in ragione del 10 per cento sull'ammontare del prezzo della mano d'opera, da determinarsi sulla base della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operai messi a disposizione risultasse di un quinto inferiore a quello rappre-

sentante la totalità delle maestranze impiegate dall'impresa, a questa non verranno corrisposti i compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

La messa a disposizione risulta da apposito ruolo delle maestranze redatto in duplice esemplare, ciascuno firmato dal funzionario delegato e dall'impresa. Un esemplare resta presso l'impresa stessa.

Da tale ruolo deve risultare:

a) la data con la quale ha inizio la prestazione dell'opera;

b) il numero degli operai messi a disposizione per categoria e genere di lavoro.

Per la cessazione della messa a disposizione basta una dichiarazione scritta dell'ingegnere capo del Genio civile, e dal terzo giorno successivo alla data di detta dichiarazione comincia a decorrere per l'impresa il nuovo termine per la ultimazione dei lavori ad essa appaltati, prorogati come al numero 1 del presente articolo, e cessa il diritto al compenso di cui al n. 2.

Per i materiali eventualmente requisiti alle imprese suddette si applica la procedura di cui all'articolo precedente e sarà in facoltà della Amministrazione appaltante di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori, a norma del n. 1 del comma 1° del presente articolo.

Trattandosi di imprese che eseguono lavori per conto di privati spetterà alle stesse soltanto il compenso di cui al n. 2 del presente articolo.

Art. 30.

Quando sia ritenuto necessario od opportuno inviare per mare i soccorsi destinati alla zona colpita da disastri tellurici o di altra natura il Ministro per i lavori pubblici può requisire qualsiasi nave, rimorchiatore o galleggiante.

La requisizione è fatta per mezzo dell'autorità portuale del luogo, ove si trova la nave. Il verbale della requisizione è dall'autorità suddetta trasmesso al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) per le pratiche relative alla liquidazione del compenso di requisizione che farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora nei casi di assoluta urgenza occorra requisire i piroscafi in servizio di navigazione, se ne darà immediato avviso al Ministero delle comunicazioni per i provvedimenti del caso.

Art. 31.

I fondi necessari per gli immediati soccorsi sono forniti, a carico degli appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, mediante aperture di credito, autorizzate telegraficamente, a favore dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese.

Nel caso che nei luoghi colpiti i servizi di tesoreria siano interrotti, le aperture di credito possono essere disposte a favore di un cassiere speciale, previamente designato dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 36 del presente decreto, il quale, assistito da un controllore, provvederà al servizio di cassa secondo le norme e le modalità prescritte per il tempo di guerra, in quanto siano applicabili.

Con ordine a firma del suddetto Ministro, od in sua vece dei funzionari designati con decreto da comunicarsi in originale al cassiere ed al controllore, saranno posti a disposizione dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese i fondi occorrenti.

Le aperture di credito di cui ai precedenti commi possono effettuarsi fino al limite massimo di tre milioni di lire.

Art. 32.

I funzionari che hanno avuto fondi a disposizione possono delegare, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici (ragioneria), la ordinazione delle spese e la esecuzione dei pagamenti ad altri funzionari da loro dipendenti, i quali sono personalmente responsabili della regolarità della gestione ad essi affidata.

Questi ultimi devono, pertanto, dare distinti rendiconti da comprendersi, previi gli opportuni controlli, in quelli che i funzionari deleganti sono tenuti a rendere all'Amministrazione.

Il Ministro per i lavori pubblici può consentire che, per la custodia delle somme prelevate in relazione alle necessità dei servizi, i funzionari si avvalgano delle casse postali o di quella della Banca di emissione o di altri istituti di credito che abbiano filiali od agenzie nella località in cui saranno dislocati.

Art. 33.

Ai fini del rimborso delle spese da parte del Ministero dei lavori pubblici, tutte le Amministrazioni civili e militari dello Stato, nonchè gli enti pubblici locali, la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta devono fornire nella maniera più ampia i documenti giustificativi dei materiali e mezzi forniti per i servizi di soccorso e che, dopo l'uso fattone, non siano più ricuperabili od utilizzabili.

Art. 34.

Le competenze e le indennità spettanti al personale tecnico ed ausiliario dipendente da enti pubblici, di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono liquidate dal funzionario del Genio civile più elevato in grado, al quale spetta, altresì, stabilire la diaria da corrispondersi al personale tecnico ed ausiliario non appartenente ad enti pubblici, oltre l'eventuale rimborso di spese di viaggio.

Spetterà invece al dirigente dei servizi sanitari di cui all'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, determinare le indennità dovute al personale sanitario ed ausiliario, escluso quello dipendente dallo Stato, dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Le competenze e indennità di cui ai commi precedenti saranno assegnate entro i limiti che verranno fissati, per le varie categorie di personale, nel regolamento di cui al successivo articolo 38.

Capo III.

Nomina di Commissario straordinario.

Art. 35.

Appena il Ministro per i lavori pubblici ritenga esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo del Re potrà nominare, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, un Commissario Regio per provvedere alla direzione di tutti i servizi.

Il Commissario potrà, ove occorra, assumere per mezzo di suoi delegati l'amministrazione dei Comuni colpiti e delle istituzioni esistenti nei Comuni medesimi.

Egli eserciterà le sue funzioni alla diretta dipendenza dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, a seconda della competenza dei rispettivi servizi.

CAPO IV.

Disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 36.

Non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto ciascun Ministero, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta comunicano al Ministro per i lavori pubblici gli elenchi nominativi dei funzionari da loro prescelti per il servizio di pronto soccorso in occasione di disastri tellurici o di altra natura. Qualsiasi variazione a tali elenchi dovrà essere immediatamente notificata al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 37.

Allo scopo di rendere più agevole la utilizzazione dell'opera di soccorso nelle sue varie estrinsecazioni ed in relazione con il disposto degli articoli 7, 8, 11 e 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, viene tenuto in corrente:

1° dalle Prefetture, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (medici, infermieri, disinfettatori);

b) delle associazioni varie di pubblica assistenza, delle Misericordie, delle associazioni varie tra infermieri e disinfettatori;

c) dei corpi di pompieri o vigili del fuoco debitamente organizzati;

d) degli istituti ospedalieri pubblici o privati, dei brefotrofi, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei mendicicomi, che comunque possono essere chiamati a prestare il proprio concorso nell'opera di assistenza;

e) delle istituzioni che hanno per fine l'impianto od il funzionamento di cucine economiche;

f) degli automezzi iscritti nella Provincia (automobili, motocicli, autocarri) nonchè dei depositi di benzina, di lubrificanti, di petrolio e di carburo di calce;

g) dei fabbricati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di profughi.

Detti elenchi devono contenere:

per quanto concerne le lettere *a*), *b*), *c*), *e*), la indicazione del personale e dei mezzi disponibili;

per quanto concerne le lettere *d*) e *g*), la indicazione dei posti disponibili;

2° dagli ingegneri capi del Genio civile, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (ingegneri, assistenti, cantonieri stradali, terrazzieri, braccianti, fontanieri);

b) delle imprese assuntrici di lavori pubblici o privati;

c) delle ditte che hanno per oggetto la produzione, la lavorazione od il commercio di legnami, di ferramenta, di materiali da cantiere in genere, di calce, di cemento, di tendoni impermeabili, di baracche in legname, di apparecchi e mezzi per illuminazione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, copia di tali elenchi viene trasmessa dalle Prefetture al Ministero dell'interno (per le Direzioni generali dell'amministrazione civile, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica) nonchè al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali), e dagli ingegneri capi del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici (per l'Ispettorato generale dei servizi speciali).

Art. 38.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, e per le comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità.

Art. 39.

Per l'apprestamento di tutto quanto è disposto col precedente articolo è autorizzata la spesa di L. 10,000,000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-1927, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, concernente lo stanziamento di lire 15 miliardi per opere pubbliche straordinarie.

Saranno parimenti prelevate dal suddetto fondo di riserva le somme che potranno occorrere per far fronte, in caso di disastri, a tutte le spese dipendenti dall'applicazione delle provvidenze di cui al presente decreto ed a quello 2 settembre 1919, n. 1915.

Art. 40.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbrato 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 21. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 256.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 63.

Istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme aggiuntive al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, concernente provvedimenti in materia di meccanica agraria per il progresso della coltivazione frumentaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola pratica di meccanica agraria in Roma, in aggiunta alle succursali permanenti di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, impianterà una sua succursale in adatta zona della Sardegna.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 è stanziata la somma di L. 500,000 per l'impianto della detta succursale e per il completamento della organizzazione della Scuola di meccanica agraria in Roma.

E' diminuito di L. 500,000 lo stanziamento del cap. n. 177 dello stato di previsione su menzionato per l'esercizio 1926-27.

Per il funzionamento della nuova succursale è aumentato di L. 60,000 annue, a partire dall'esercizio 1926-27, lo stanziamento del cap. n. 62 dello stato di previsione suddetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 15. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 257.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 35.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

N. 35. R. decreto 9 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 258.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2366.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lodi.

N. 2366. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lodi viene trasformato a favore dell'Opera pia « Asili d'infanzia povera », amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 259.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 2350.

Approvazione del nuovo statuto della Società regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura, in Venezia.

N. 2350. R. decreto 4 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 260.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2347.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Dignano.

N. 2347. R. decreto 5 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Dignano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1927.

Nomina nella Commissione consultiva per lo studio del testo unico di legge sulle Borse valori del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1926, n. 7046;

Ravvisata l'opportunità di integrare la Commissione consultiva pel testo unico di legge sulle Borse valori con un rappresentante delle Camere di commercio ed industria del Regno;

Decreta:

La Commissione consultiva istituita presso il Ministero delle finanze per lo studio del testo unico di legge sulle Borse valori e del regolamento comprenderà anche fra i commissari di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 13 dicembre 1926, il comm. Lamberto Garroni in rappresentanza delle Camere di commercio ed industria del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 29 gennaio 1927 - Anno V, un disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, col quale è data esecuzione a tre atti internazionali conclusi a Vienna il 30 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati in materia di pensioni.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 2 febbraio 1927, n. 101171, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 21 gennaio 1927, n. 35, concernente la revoca della concessione di una parte dei beni demaniali a Monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

Il certificato smarrito da Putignani Roberto, ecc. che figura pubblicato nelle seguenti « Gazzette Ufficiali », prima intestazione dell'elenco, anzichè del Consolidato 5 % come è stato citato nelle tre pubblicazioni, deve dire Prestito Nazionale 5 %:

1ª pubblicazione, pag. 2927 della « Gazzetta Ufficiale » n. 154 del 6 luglio 1926:

2ª pubblicazione, pag. 3991 della « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 6 settembre 1926;

3ª pubblicazione, pag. 4869 della « Gazzetta Ufficiale » n. 257 dell'8 novembre 1926.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova.

Con decreto n. 5541/5621/7522 del 1° febbraio 1927 - Anno V, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova deliberato dal Commissario straordinario dell'ente in data 10 a 26 agosto 1926. Valendosi però della facoltà consentita dall'art. 75 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, ne ha modificato d'ufficio l'art. 1 per conservare la personalità giuridica ai consorzi minori inclusi nel predetto consorzio, finchè non sia provveduto in loro confronto a termini dell'art. 60 del citato testo unico.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (*Elenco n.* 34).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 454 — Data della ricevuta: 28 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Bosisio Ettore di Giovanni per conto di altri — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 150 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 gennaio 1927.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 febbraio 1927 - Anno V

Francia	92.26	Oro	452.80
Svizzera	450.90	Belgrado	41.50
Londra	113.752	Budapest (pengo)	4.10
Olanda	9.37	Albania (Franco oro)	454 —
Spagna	395.75	Norvegia	6.07
Belgio	3.265	Svezia	6.27
Berlino (Marco oro)	5.562	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.315	Danimarca	6.26
Praga	69.65	Rendita 3,50 %	64.375
Romania	12.75	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	120.70	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino oro	22.14	Consolidato 5 %	81.575
Peso argentino carta	9.74	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.85
New York	23.467		
Dollaro Canadese	23.46		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	66840	Gallo Ettore fu Alberto, minore sotto la tutela dell'avo paterno Gallo Ambrogio fu Luigi, domiciliato a Castrovillari (Cosenza). L.	145 —
3.50 %	716745	Beneficio Parrocchiale di Asigliano, frazione di Orgiano (Vicenza). L.	28 —
Consolidato 5 %	203025	Boeri Vittorio Emanuele di Osvaldo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Firenze . . . . L.	250 —
»	203026	Boeri Umberto di Osvaldo, minore ecc., come la precedente . L.	250 —
»	203027	Boeri Emanuele Filiberto di Osvaldo, minore ecc., come la precedente . . . . L.	250 —
»	350982 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Nicolino Maria Giulietta di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Paesana (Cuneo) . . L. per l'usufrutto: Nicolino Giacomo fu Paolo.	625 —
»	360764 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . L. per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	610 —
3 %	41435	Chiesa Curata di S. Piero in Campo, comune di Barga (Lucca) L.	423 —
3.50 %	590694	Parodi Vincenzo fu Giovanni, domiciliato a Magliolo (Genova) - vincolata . . . . L.	94,50
Consolidato 5 %	342809 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Serena Alberto fu Giuseppe e Stella fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Favre Maria fu Augusto, vedova Serena, domic. a Carmagnola (Torino) . . . . L. per l'usufrutto: Favre Maria fu Augusto, ved. di Serena Giuseppe.	80 —
»	68003 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mondola Gennaro fu Salvatore, domiciliato a Napoli . . . . L. per l'usufrutto: Spagnuolo Cristina fu Giovanni, ved. di Mondola Salvatore	890 —
»	352150	Tricomi Elisa fu Paolo, moglie di Celi Luigi, domic. a Messina - vincolata . . . . L.	500 —
»	5238	Bragazzi Andrea di Giuseppe, domic. a Carrara (Massa) . . L.	20 —
Polizza combattenti 3.50 % (1902)	5922	Arcipretura di S. Maria Assunta di Cigliè (Lecce) . L.	2,33
Assegno provvisorio 3.50 %	503064	Viglione Ferdinando fu Giuseppe, domic. a Napoli - vincolata. L.	420 —
»	543488	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . L.	21 —
»	478089	Stracuzzi Giovanni fu Giuseppe, domic. a Castelmola (Messina). L.	140 —
Consolidato 5 %	117893	Scotti Giuseppe fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Pasini Pierina fu Giovanni, ved. di Scotti Andrea, domic. a Campagnola Frazione di Bergamo . . . . L.	85 —
»	426092	Nava Angelo fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Bolla Anna, ved. Nava, domic. a Sesto San Giovanni Restellone (Milano). L.	190 —
»	426093	Nava Annita fu Natale, minore ecc., come la precedente. . L.	375 —
»	426094	Nava Guido fu Natale, minore ecc., come la precedente . L.	360 —

Roma, 31 gennaio 1927 - Anno V

Il Direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.